



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
UNA TANTUM CORRELATI ALLE NASCITE E ALLE
ADOZIONI DI MINORI, A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E
DELLA GENITORIALITA' "BONUS BEBE"**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28.03.2015

Art. 4 modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 07.03.2019



ART. 1	FINALITÀ	3
ART. 2	DEFINIZIONI	3
ART. 3	SOGGETTI BENEFICIARI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	3
ART. 4	REQUISITI.....	3
ART. 5	MODALITÀ E IMPORTO DEL CONTRIBUTO	4
ART. 6	DISPOSIZIONI FINALI.....	5

(in grassetto le modifiche apportate rispetto alla precedente versione del Regolamento, ora sostituito, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 06.05.2011)



Art. 1 Finalità

1. Il “Bonus bebè” è un contributo a favore dei nuovi nati ed adottati senza distinzione di cittadinanza, religione e possibilità economiche dei familiari. Ne hanno diritto, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, tutti i nati **a partire dal 1 Gennaio 2015** iscritti dalla nascita all’anagrafe di Castelnuovo Bozzente, e i bambini adottati **dal 1 Gennaio 2015**.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si intende per:
 - a) nucleo familiare: il nucleo familiare così come definito dall’articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successivi aggiornamenti;
 - b) adozione: la procedura disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).

Art. 3 Soggetti beneficiari per la concessione del contributo

1. I soggetti beneficiari sono:
 - a) nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, indifferentemente uno dei due genitori;
 - b) nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio convive;
 - c) nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effettivi civili del matrimonio, il genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell’Autorità Giudiziaria o, nel caso di provvedimento di affidato condiviso, il genitore con cui il figlio convive;
 - d) nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale, questo unico genitore.
2. Le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere alla data della presentazione della domanda.
3. Quello tra i due genitori che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), non abbia usufruito del contributo, non può beneficiarne nuovamente per il medesimo figlio.

Art. 4 Requisiti

1. Il contributo (“Bonus”) è concesso ed erogato al genitore beneficiario **entro novanta giorni** dalla data di nascita del figlio o dell’adozione del minore, avvenuta a partire dal 1 gennaio 2015.
2. I requisiti per beneficiare del contributo sono i medesimi già previsti nel regolamento comunale generale di concessione contributi *“Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari”* vigente.
3. Il genitore e il figlio per la cui nascita o adozione si richiede il contributo devono in ogni caso essere registrati all’anagrafe del Comune di Castelnuovo Bozzente sin dalla data della nascita del bambino o di adozione del minore.



4. Al fine di poter usufruire del contributo, il nucleo familiare del beneficiario deve avere provveduto al corretto assolvimento degli obblighi tributari e non avere alcuna posizione debitoria nei confronti del Comune di Castelnuovo Bozzente relativamente ai cinque anni di imposta precedenti.

Art. 5 Modalità e importo del contributo

1. Per ogni nascita o adozione avente i requisiti indicati al precedente Articolo 4 è concesso un contributo ("Bonus") **nella forma di buoni di acquisto utilizzabili per l'acquisto di beni per la prima infanzia come indicati a seguire.**
2. L'erogazione del Bonus avviene **entro novanta giorni dalla data di iscrizione del bambino all'Anagrafe Comunale.** L'attivazione del Bonus è automatica: i genitori che possiedono i requisiti riceveranno i buoni di acquisto insieme a una lettera che attiverà l'istituto e ne spiegherà le modalità di utilizzo, direttamente al proprio domicilio.
3. Il Bonus consiste in buoni spesa per l'acquisto, presso esercizi commerciali appositamente convenzionati con il Comune di Castelnuovo Bozzente, di beni per la prima infanzia come dettagliati al successivo Comma 6, anche in più soluzioni di acquisto e fino a esaurimento dei buoni stessi, entro il termine di sei mesi dall'assegnazione del Bonus.
4. Per la fruizione del Bonus sarà sufficiente recarsi presso l'esercizio commerciale convenzionato selezionato fra quelli indicati nella lettera di attivazione del Bonus, con uno o più dei buoni compresi nel blocchetto dei buoni di acquisto. L'attivazione dell'Istituto sarà resa immediatamente esecutiva dal personale dell'esercizio medesimo.
5. **Ogni buono di acquisto non è ulteriormente frazionabile rispetto al suo valore nominale;** pertanto l'utilizzo del buono comporta il suo immediato esaurimento, anche a fronte di acquisti di complessiva minore entità. E' altresì consentito il cumulo di più buoni per l'utilizzo in un medesimo acquisto. Nel caso di più esercizi commerciali convenzionati, il beneficiario potrà utilizzare i buoni singolarmente in ciascuno degli esercizi.
6. I destinatari del beneficio potranno acquistare beni per la prima infanzia compresi nel seguente paniere:
 - a) Prodotti per l'igiene del bambino
 - b) Pannolini
 - c) Apparecchi per l'allattamento al biberon
 - d) Alimenti per la crescita e lo svezzamento, compresi gli integratori alimentari quali complessi vitaminici e fermenti lattici
 - e) Farmaci da banco per bambini e prodotti di medicazione per bambini
 - f) Acquisto o affitto di apparecchi sanitari per bambini
 - g) Abbigliamento e accessori per la prima infanzia**
7. Ai fini della erogazione del servizio e del successivo rimborso all'esercizio commerciale convenzionato degli importi corrispondenti ai beni erogati agli aventi diritto, la procedura sarà come di seguito dettagliata:



Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE

- a) il cittadino avente diritto riceve al proprio domicilio la comunicazione dell'attivazione del contributo da parte dell'Amministrazione Comunale e il blocchetto dei buoni di acquisto; medesima comunicazione è trasmessa con stessa tempistica agli esercizi commerciali convenzionati, al fine della corretta identificazione dell'avente diritto al Bonus;
 - b) l'avente diritto al Bonus, all'atto dell'acquisto di prodotti compresi fra quanto indicato al precedente Comma 6, ha facoltà di utilizzare uno o più dei buoni di acquisto a sua disposizione;
 - c) il beneficiario usufruisce del Bonus fino ad esaurimento dei buoni di acquisto, o fino a scadenza di valore del buono come indicato sullo stesso; l'erogazione del Bonus può avvenire anche in più acquisti successivi dei prodotti appartenenti al paniere indicato al precedente Comma 6. In occasione di ogni acquisto, l'esercizio commerciale convenzionato provvede al ritiro dei buoni consegnati dall'acquirente e alla loro conservazione;
 - d) **alla scadenza temporale di validità dei buoni di acquisto (come riportata sui buoni stessi)**, l'esercizio commerciale provvede a consegnare agli Uffici Comunali i buoni di acquisto raccolti, attestanti il godimento del contributo da parte degli aventi diritto; gli Uffici Comunali rimborsano all'esercizio commerciale convenzionato la spesa corrispondente al valore dei buoni di acquisto riconsegnati.
8. L'importo effettivo del beneficio di cui al Comma 1 è fissato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale in base alle risorse finanziarie disponibili.

Art. 6 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della deliberazione di Consiglio Comunale con il quale viene approvato.
2. **Il presente Regolamento sostituisce il precedente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 06.05.2011.**
3. La revisione annuale degli importi del Bonus non comporta modifica alle modalità di individuazione dei beneficiari, di erogazione dei contributi e di gestione del Bonus come indicati nel presente Regolamento.
4. La stipula della convenzione con gli esercizi commerciali che verranno individuati, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento, sarà effettuata con successiva determinazione di Giunta Comunale.